

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 611)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CRISCUOLI, LOMBARI, PASQUALICCHIO, D'ALBORA,
FOCACCIA e BONADIES

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1959

Modifica all'articolo 18 del regio decreto-legge 30 settembre 1938, n. 1631, per il collocamento in pensione al 65° anno delle ostetriche capo degli ospedali civili

ONOREVOLI SENATORI. — A norma dell'articolo 18, secondo comma, del regio decreto-legge 30 settembre 1938, n. 1631 (Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario ospedaliero), modificato con decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 954. (Decentramento dei servizi dell'A.C.I.S.), le ostetriche capo degli ospedali vengono collocate in stato di quiescenza al raggiungimento degli anni 50 di età.

Non occorrono molte parole per dimostrare la singolarità del disposto di tale norma e la necessità del provvedimento che si sottopone all'esame del Parlamento. Con esso si tende a portare i limiti di età per il collocamento a riposo delle ostetriche capo degli ospedali civili a 65 anni, limite già previsto dall'articolo 76 del testo unico delle leggi sanitarie

(regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1265), per i sanitari condotti (medici, veterinari, ostetriche) e per le ostetriche assistenti delle cliniche universitarie.

Non si comprendono i motivi della diversità di trattamento; nè è ben comprensibile il perchè del collocamento a riposo delle ostetriche capo degli ospedali proprio all'età (50 anni) in cui capacità, esperienza e tecnica professionale hanno raggiunto il maggior livello. Gli ospedali se ne privano proprio quando potrebbero ottenere il massimo rendimento.

Da quanto sopra la necessità dell'emendamento.

Il Parlamento, approvandolo, farà opera giusta ed utile ad un tempo.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Il secondo periodo del comma secondo dell'articolo 18 del regio decreto-legge 30 settembre 1938, n. 1631, è sostituito come segue:

«Le ostetriche capo di ruolo degli ospedali sono collocate in stato di quiescenza al raggiungimento del 65° anno di età».

Art. 2.

La disposizione di cui all'articolo precedente è valida anche per le ostetriche capo di ruolo degli ospedali eventualmente collocate a riposo nel corso dell'anno 1959.